

### 1. Un patto leale

La Repubblica italiana è un territorio delimitato da confini, che servono a «distinguerlo», a individuarlo, ma non certo a separarlo dal resto del mondo. Dentro questo confine vivono con le stesse leggi i cittadini, quelli che la Repubblica riconosce come titolari in pieno dei diritti e doveri stabiliti dalle leggi italiane, ma anche gli *stranieri*, persone presenti a vario titolo nel nostro paese, ma cittadini di altri Stati o privi, per vari motivi, di cittadinanza.

La cittadinanza italiana è *acquisita automaticamente*, indipendentemente dal luogo di nascita, da chi nasce da genitori cittadini italiani. Il genitore che acquista la cittadinanza italiana la trasmette ai propri figli minorenni solo se con lui conviventi.

La cittadinanza italiana può essere *acquisita*, su domanda formale, dopo i seguenti periodi di residenza legale ed effettiva in Italia: ex-cittadino italiano che aveva perduto la cittadinanza italiana *1 anno*; cittadino straniero i cui ascendenti erano cittadini italiani (nonno, padre): *3 anni*; cittadino di un paese membro dell'Unione Europea: *4 anni*; cittadino di un Paese non membro dell'Unione Europea: *10 anni*. Il *coniuge straniero* di un italiano, cittadino da almeno tre anni, può acquistare la cittadinanza italiana su domanda dopo: *3 anni* dalla data del matrimonio se residente all'estero; *6 mesi* dalla data del matrimonio se residente in Italia. Chi è nato in Italia e via ha sempre risieduto, può chiedere la cittadinanza con la maggiore età.

La Repubblica italiana ha il diritto, come tutti gli Stati, di conoscere chi vive nel proprio territorio. E per questo controlla l'ingresso di qualsiasi persona, fatta eccezione per i cittadini dell'Unione Europea appartenenti a Stati che hanno firmato, come l'Italia, il Patto di Schengen.

Con la parola *extracomunitario* viene correttamente indicata ogni persona che non appartiene a uno Stato facente parte dell'Unione Europea: anche un cittadino degli Usa è per noi un extracomunitario.

Le persone extracomunitarie possono entrare in Italia:

— con **regolare passaporto**, vistato dalle autorità consolari italiane del paese di provenienza, per soggiorni *normalmente fino a 90 giorni* (turismo, affari, trasporto, gare sportive, cure mediche, missione, invito) o *più* (studio, motivi religiosi, lavoro autonomo certificabile, lavoro subordinato certificabile);

— per soggiorni di più lunga durata (per: adozione, tirocinio certificabile, sport, religione, cure mediche, incarichi diplomatici, familiari al seguito, ricongiungimento familiare, studi e altri casi più restrittivi).

— invocando il «diritto di asilo politico». A tale proposito, la Costituzione della Repubblica italiana ha un apposito articolo, che dice: «... Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche (...) ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica...» (art. 10, § 3). Così come non è ammessa l'extradizione dello straniero per reati politici (art. 10, § 4.), o quando nel paese di origine egli rischia la pena di morte.

— con **documenti speciali previsti dalle leggi per apolidi** (persone senza cittadinanza), **rifugiati, marittimi, piloti e personale di bordo**, o con **lasciapassare ONU e NATO**).

Gli stranieri devono rispettare le leggi e godono in Italia dei diritti umani previsti dalla Dichiarazione ONU dei diritti dell'Uomo e dalla Dichiarazione dei diritti dell'Uomo dell'Unione Europea. Hanno diritto, senza eccezioni, alla vita, alla salute, alla proprietà, all'accesso ai pubblici servizi. Gli altri diritti, ad esempio la libertà di impresa, sono regolati da singole leggi («La condizione giuridica dello straniero è regolata dalle leggi, in conformità delle leggi e dei trattati internazionali...», Costituzione della Repubblica Italiana, art. 10, § 1). Inoltre, «lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale» (art. 2, co. 4 d lg. 286/198).



## 2. Benvenuto a chi rispetta le leggi

*Legge Bossi-Fini (L. 189/2002) e D.L. 1.12.2006 e 5.12.2006*

Lo straniero che vuole venire a lavorare in Italia nel rispetto delle leggi, deve prima informarsi di quali siano le disponibilità (quote) di immigrazione previste annualmente dal governo italiano.

Lo straniero che è entrato regolarmente in Italia è il benvenuto. Egli ha dimostrato di rispettare le leggi italiane e, se è venuto per lavorare, sa che l'Italia ha bisogno di lui per coprire i vuoti lasciati nel mondo della produzione dal calo della natalità in questo Paese, che ora è anche il suo. Lo straniero che lavora in Italia aiuta la sua economia, la aiuta a crescere mentre egli stesso cresce, perché ha l'occasione di mostrare le proprie attitudini e le proprie conoscenze e di realizzare il proprio progetto di vita.

Lo straniero che è entrato regolarmente in Italia deve richiedere il permesso di soggiorno, che si richiede al **Questore** della provincia interessata. In caso di soggiorno di lavoro, la concessione del permesso di soggiorno è subordinata all'esistenza di un contratto di lavoro (vedi pag. 325).

**Il permesso di soggiorno** è rilasciato per periodi che vanno:

- da 3 mesi (visite, affari, turismo)
- fino a 2 anni (lavoro temporaneo, lavoro a tempo indeterminato).

La durata e la natura del permesso di soggiorno possono essere mutate, in alcuni casi, anche al momento di richiesta di rinnovo, documentando le nuove circostanze che richiedono e consentono il cambiamento.

Il permesso di soggiorno può essere con-

cesso anche solo per motivi umanitari.

Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato può essere rinnovato, facendo richiesta al Questore prima della scadenza (tra 90 e 30 giorni a seconda dei casi). I moduli potranno essere ritirati anche presso gli uffici postali.

Lo straniero in possesso di permesso di soggiorno valido e non scaduto può uscire dall'Italia e rientrarvi a semplice esibizione dello stesso alla frontiera.

Allo straniero che vive e lavora in Italia da almeno cinque anni con permesso di soggiorno regolarmente rinnovato può essere concessa la **Carta di soggiorno a tempo indeterminato**, rilasciabile anche al coniuge e ai figli e dimostrando di avere i mezzi di sussistenza per sé e per la famiglia.



Lo straniero con permesso di soggiorno deve chiedere l'iscrizione all'Anagrafe del comune di residenza, esibendo il passaporto e il permesso di soggiorno. Riceve così la **Carta di identità di durata quinquennale**, che non legittima la presenza in Italia dello straniero che non sia in regola con il permesso di soggiorno.

La **Carta di identità** può essere richiesta anche per i membri della famiglia, entrata in Italia con i requisiti previsti dalle leggi. Il possesso della Carta di identità rilasciata da un Comune può essere commutata in quella di un altro Comune, ma non prima di un anno dal rilascio della prima.

Qualsiasi provvedimento riguardi lo straniero deve essergli notificato personalmente. I provvedimenti che riguardano lo straniero debbono essere redatti in lingua italiana o, se lo straniero non la conosce, accompagnati da una sintesi in lingua comprensibile allo straniero.

### 3. Come lavorare in Italia

Lo straniero lavora in Italia o perché vi è entrato regolarmente o in base a provvedimenti di regolarizzazione (vedi pag. 49). Sono state regolarizzate fino al 2002 decine di migliaia di persone che svolgevano un lavoro certificabile (collaboratori e collaboratrici domestiche, badanti di anziani o disabili, operai, artigiani, lavoratori autonomi in ogni settore).

Lo straniero che intende venire a lavorare legalmente in Italia deve rientrare nelle **quote annuali** di immigrazione fissate dal governo, quote che per alcuni Paesi sono stabilite da accordi internazionali bilaterali.

Lo straniero extracomunitario che vuole entrare in Italia per lavoro subordinato, anche stagionale, deve recarsi nel più vicino Consolato italiano del proprio Paese. Qui può chiedere di essere inserito nelle **Liste degli aspiranti al lavoro in Italia**, che vengono predisposte con la collaborazione di apposite **Commissioni regionali per l'impiego**. Se ne avrà i requisiti, il lavoratore straniero, una volta ottenuto il lavoro, sarà ammesso in Italia. L'iscrizione nella lista resta valida per 1 anno. Alla scadenza può essere rinnovata.

Il **lavoro stagionale** va da 20 giorni a 9 mesi. Il permesso per lavoro stagionale può essere, alla scadenza o anche prima, commutato in un permesso per un lavoro più lungo o a tempo indeterminato, se ne esistono le circostanze di legge.

I datori di lavoro italiani o stranieri regolarmente soggiornanti possono richiedere l'ammissione in Italia per lavoro presso di loro di uno specifico straniero (**richiesta nominativa**).

Lo straniero che ha ricevuto una richiesta nominativa deve presentarsi al più vicino Consolato italiano del proprio Paese.

Se si tratta di lavoro di collaborazione domestica, deve sottoporsi a una visita medica, che ne accerti la buona salute, a cura dell'Autorità sanitaria del suo Paese o dell'Autorità consolare italiana.

Lo Sportello Unico per l'Immigrazione è l'ufficio della Prefettura della provincia che rilascia il **nulla osta** per l'offerta da parte

di un datore di lavoro in Italia e che segue e controlla tutto il procedimento di concessione del lavoro all'immigrato. Accoglie le offerte di lavoro, verifica i documenti necessari e aiuta a fornire al datore di lavoro informazioni sulla persona che verrà a lavorare presso di lui, quando non si tratti di assunzione nominativa.

Le principali forme di lavoro in Italia sono le seguenti:

– lavoro autonomo (artigianato, professioni, imprenditoria; a progetto, per la durata necessaria a realizzarlo);

– lavoro subordinato a tempo indeterminato;

– lavoro subordinato a tempo determinato;

– lavoro a chiamata (*intermittente*);

– lavoro part-time.



#### nulla osta

dal latino *nihil obstat*, nulla è di ostacolo. Indica l'atto amministrativo con cui un ufficio pubblico attesta che non vi sono impedimenti allo svolgimento di una attività.

## 4. La salute. Diritto all'assistenza pubblica (medica e sociale)

Tutte le norme sotto riportate sono ricavate dalla Legge Bossi-Fini (L. 189/2002), dalle leggi relative al Servizio Sanitario Nazionale e dalla Legge 6.3.98, n. 40

**Il diritto alla salute** appartiene ai diritti essenziali dell'uomo. Pertanto, in Italia l'assistenza medica, preventiva e curativa, è assicurata, oltre che ai cittadini, anche a tutti coloro che per qualsiasi motivo soggiornano nel nostro Paese, regolari o irregolari.

Anche l'immigrato clandestino o che si trovi in posizione irregolare in Italia sarà assistito in molti casi previsti dalla legge (cure urgenti o essenziali, anche continuative, medicina preventiva) in un consultorio, in un pubblico ospedale e in qualsiasi altra struttura del Servizio Sanitario nazionale, senza che nessuno gli chieda nulla oltre a un documento di riconoscimento. Nessun obbligo grava sui medici e sui paramedici di informarsi sullo status dello straniero.

Lo straniero con regolare permesso di soggiorno deve iscriversi al **Servizio Sanitario Nazionale** presso la più vicina **ASL, Azienda Sanitaria Locale**. L'assistenza sanitaria spetta anche ai membri presenti della sua famiglia. Lo straniero iscritto al SSN ha diritto al medico di famiglia e alle medicine gratuite (o previo pagamento di ticket) come i cittadini italiani.

**Protezione dagli abusi e dalle violenze.** Quando, nel corso di indagini o di interventi dei servizi sociali, emergono situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero o gravi pericoli per la sua incolumità, il Questore rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentirgli di sottrarsi a tali sopraffazioni e lo avvia a un programma di assi-

stenza e di integrazione sociale. Il permesso di soggiorno ha in questo caso la durata di 6 mesi. Esso dà accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché all'iscrizione alle liste di collocamento e al lavoro.

**Protezione dei minori.** Oltre alla generica tutela di cui abbiamo parlato al punto precedente, in Italia un Comitato per i minori stranieri, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, vigila sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato, al fine di coordinare le attività di Stato, Regioni, enti locali e altre organizzazioni. Vigila altresì sugli affidamenti temporanei (bambini orfani o senza genitori presenti) e sul rimpatrio dei piccoli senza famiglia.

**Assistenza sociale.** (Dalla Legge 6.3.98, n. 40). Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad 1 anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, ricevono un trattamento pari a quello del cittadino italiano per le prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale.

**Diritto all'abitazione.** Lo straniero regolare può accedere ad alloggi predisposti dalla comunità (Province, Comuni, Consorzi, Enti, Associazioni di volontariato e assistenziali private) finalizzati a offrire una sistemazione dignitosa a costi ragionevoli, in attesa del reperimento di un alloggio definitivo.

Inoltre può concorrere alla pari con i cittadini italiani alla assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (le cosiddette case popolari).



## 5. L'immigrato e la sua famiglia. Ricongiungimento e tutela

Tutte le norme sotto riportate sono ricavate dalla Legge Bossi-Fini (L. 189/2002), dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo 20.11.89 ratificata in Italia dalla Legge 27.5.91, n. 176 e dalle innovazioni apportate dal D. Legislativo 5.12.2006

**Diritto al ricongiungimento.** La Costituzione della Repubblica italiana protegge i diritti della famiglia (articoli 2, 3, e 29 e 31 in particolare). Lo straniero è incluso in tale protezione.

Lo straniero regolarmente soggiornante in Italia anche se non appartenente agli Stati membri dell'Unione europea ha il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare nei confronti dei familiari stranieri come lui, (Legge 6.3.98, n. 40).

Il diritto al ricongiungimento può essere richiesto:

- per il coniuge non legalmente separato;
- per i figli minori, anche se adottati e anche se non a carico;
- per i minori affidati o sottoposti a tutela dello straniero che chiede il ricongiungimento;
- per i figli maggiorenni a carico per motivi di salute;
- per i genitori a carico, ovvero in età superiore ai 65 anni e sprovvisti di “adeguato sostegno familiare”.

**Condizioni per la richiesta di ricongiungimento.** Per ottenere il ricongiungimento, lo straniero deve:

- dimostrare di disporre di un alloggio adeguato;
- dimostrare di disporre di un adeguato reddito annuo proveniente da lavoro lecito;
- svolgere i necessari adempimenti di legge.

Il reddito non deve essere inferiore all'importo dell'assegno sociale previsto dalle leggi

italiane: 4.783 euro per una persona, 9.567 euro per due o tre persone e di 14.350 euro circa per quattro o più persone. Ovviamente, in questo calcolo vanno compresi anche eventuali redditi delle persone conviventi o che verranno a convivere.

**Adempimenti per ottenere il ricongiungimento.** Per ottenere il ricongiungimento alla famiglia in Italia, lo straniero deve:

- munirsi di un nulla osta della Questura, indicando le persone per le quali intende chiedere il ricongiungimento;
- esibire il permesso o la carta di soggiorno non scaduti;
- presentare valido documento che attesti il reddito adeguato;
- presentare valido contratto di affitto dell'alloggio in cui intende ospitare le persone di famiglia, alloggio che sia adeguato al numero delle persone interessate.

Il visto di ingresso è rilasciato dalle autorità consolari italiane del paese di residenza delle persone richiamate.

Lo straniero interessato deve presentare domanda di **iscrizione anagrafica** e di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale per le persone richiamate in Italia e con lui soggiornanti.

**Priorità degli interessi del minore.** Qualsiasi sia il problema che riguardi la famiglia del lavoratore immigrato, esso deve essere risolto dando la priorità assoluta agli interessi del minore.

Al compimento del quattordicesimo anno di età, al minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore (o dello straniero alla cui tutela è stato affidato) è rilasciato uno speciale permesso di soggiorno per motivi familiari, valido fino al compimento della maggiore età, o una carta di soggiorno.



## 6. Il diritto allo studio dell'immigrato e dei suoi figli.

Anche l'immigrato che non è in possesso del regolare permesso di soggiorno deve mandare alla scuola dell'obbligo i figli che sono entrati con lui illegalmente in Italia, senza correre alcun pericolo. Il capo d'istituto e il personale della scuola sono tenuti a chiedere all'immigrato che iscrive un figlio a scuola solo un documento di riconoscimento o qualcosa che comunque attesti l'identità del bambino. Anche quando tale documentazione è imprecisa o incompleta, il bambino viene iscritto con riserva, senza che ciò, però, pregiudichi la valutazione e la eventuale concessione dei titoli di studio conseguiti.

Dal D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 45: «I minori stranieri presenti nel territorio nazionale hanno diritto all'istruzione nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno...»

L'iscrizione a scuola del bambino immigrato può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno.

– La scuola tiene conto degli studi documentati seguiti dal nuovo alunno nel Paese di origine e accerta le competenze, i livelli di abilità e le conoscenze dell'iscritto, per l'assegnazione alla classe opportuna, nell'interesse dell'allievo.

– Il collegio dei docenti ripartisce gli alunni stranieri nelle classi. «La ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri» (D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 45).

– Il bambino figlio di immigrati, di età inferiore ai 15 anni, che è stato iscritto regolarmente all'anagrafe della città in cui vive, è iscritto automaticamente nelle liste dei minori soggetti all'obbligo scolastico.

«La comunità scolastica accoglie e rispetta le differenze linguistiche e culturali come valori da porre a fondamento del rispetto

reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; e a tal fine promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni».

Questi propositi della legge si realizzano attraverso:

- percorsi di studio integrativi;
- corsi di lingua italiana;
- corsi di formazione attuati dalle Regioni o con la loro collaborazione;
- corsi di qualifica attuati dalle Regioni;
- corsi per adulti stranieri;
- progetti di valorizzazione e coltivazione delle lingue dei paesi di origine dello straniero;
- corsi di aggiornamento specifico per il personale della scuola;
- riconoscimento di titoli di studio stranieri secondo gli accordi internazionali o bilaterali;
- assegnazione di assegni e di borse di studio;
- «specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni» (L. 394/99, art. 45, § 4).

Se le condizioni finanziarie e l'organico della singola scuola (numero e specializzazione degli insegnanti) lo consentono, il fanciullo immigrato può essere iscritto a corsi speciali di preparazione alla lingua italiana, da realizzarsi anche nel quadro delle ore aggiuntive di cui alla Legge n. 53/03 (riforma Moratti) o essere assistito, in casi particolari, da un docente «facilitatore di apprendimento».

La legge prevede per gli stranieri il diritto di accedere alle università italiane in base a criteri che rispettino il possesso del titolo di studio valido rilasciato in Italia o nel paese di origine.



## 7. Ingresso abusivo, restrizioni

*Legge Bossi-Fini (L. 189/2002)*

Lo straniero entrato in Italia al di fuori dalle leggi (**clandestino**), è soggetto, in base alla legge italiana, al **respingimento** all'atto dell'ingresso o all'**espulsione** se già presente sul territorio italiano.

Pene severe sono previste per i trafficanti di clandestini. È previsto dalla legge il rilevamento delle impronte del clandestino.

Il respingimento è immediatamente eseguibile dalle forze dell'ordine, ma ove ciò non sia possibile, lo straniero clandestino può essere trattenuto in un Centro di Permanenza e di Accoglienza Temporanea ai sensi dell'art. 14 della Legge 268/98 e successive integrazioni e

modificazioni o, se necessario, in stabilimenti sanitari idonei alle sue cure. Il viaggio di ritorno è a carico della Compagnia aerea o marittima che portò in Italia il clandestino; o è disposto altrimenti dalle autorità italiane.

Il respingimento per ingresso clandestino o tentato ingresso clandestino è applicabile anche ai minori.

La permanenza di un minore nei **Centri di Permanenza e di Accoglienza Temporanea** è consentita solo in caso di tutela dell'unità familiare. Negli altri casi, il Tribunale dei Minori assegna il minore ad una struttura protetta.

Il soggiorno nei Centri di Permanenza e di Accoglienza Temporanea prima dell'e-

spulsione non deve mai superare i 60 giorni e deve essere conforme al rispetto della dignità umana.

Contro il respingimento è possibile ricorrere al TAR, Tribunale amministrativo regionale, di competenza, entro 60 giorni, tramite le autorità diplomatiche o consolari italiane esistenti nel Paese di appartenenza.


L'**espulsione** può essere prevista anche per lo straniero entrato e soggiornante legalmente in Italia, quando non si comporta in base alle leggi italiane.

Le **espulsioni** sono eseguite dal Questore su parere del Giudice di pace e possono essere di vari tipi:

- **espulsione per presenza irregolare nel territorio della Repubblica** è disposta dal Prefetto della provincia;
- **espulsione di persona pericolosa**, disposta dal Prefetto della provincia;
- **espulsione per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato** disposta dal Ministro dell'Interno (vedi sotto).
- **espulsione come alternativa al carcere** (è disposta dal Giudice che ha condannato o dal Tribunale di sorveglianza sulle carceri, per detenuti già condannati).

Tutte le forme di espulsione debbono essere disposte con decreto motivato notificato con le garanzie precisate alla fine del paragrafo 2.

L'**espulsione per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato**, disposta dal Ministro dell'Interno, si attua in casi eccezionali per i responsabili di reati in materia di sicurezza dello Stato o per terrorismo o per reati comuni considerati di elevata pericolosità criminale.



## 8. Questo sì, questo no

**NO alla discriminazione.** In base alla Costituzione della Repubblica italiana e specificamente alla legge 25 luglio 1998, n. 286 art. 43, è punita ogni forma di discriminazione. Per discriminazione si intendono «comportamenti che, direttamente o indirettamente, comportino una distinzione, una esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento e l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica». Contro atti del genere lo straniero può immediatamente ricorrere al Tribunale.

**NO all'infibulazione e alle pratiche violente di origine religiosa.** La Costituzione della Repubblica dice all'articolo 8, § 2: «Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano». L'ordinamento giuridico italiano (Codice Penale) vieta le pratiche di violazione del corpo umano se non avvengono per motivi sanitari e comunque nei limiti fissati dalla legge. La pratica delle mutilazioni genitali femminili, a differenza della circoncisione maschile, è un atto di violenza contro la donna. Il pluralismo non può essere senza fine e deve incontrare il limite del rispetto della dignità della persona umana.

**SI In Italia si può circolare e andare a scuola con il velo islamico (hijab).** È legale in Italia portare il velo islamico, considerato alla stregua di un normale foulard. Esso va rispettato quando è inteso come simbolo di appartenenza religiosa. Nelle scuole italiane il velo non è vietato. Le foto di riconoscimento vanno comunque fatte a testa scoperta.

**NO, ma...** No in linea generale al burqa (niqab). Infatti, l'articolo 85 del Testo Uni-

co delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 Luglio 1931 n°773, più volte confermato), vieta di comparire in maniera non riconoscibile in luogo pubblico e prevede per i contravventori una multa (attualmente, circa 400 euro). Ma la normativa non deve essere intesa come limite o violazione al diritto di manifestare il credo religioso di ciascuno o come forma di discriminazione delle donne di religione islamica.

È lecito che nei rapporti con la pubblica amministrazione sia richiesta la piena accertabilità dell'identità di chi richiede il servizio pubblico. Questo vale anche per la scuola, per alunne ed insegnanti. Naturalmente tali situazioni vanno gestite con serenità, rispetto e comprensione reciproca.

**E in pubblico, per le strade?** L'ordinanza di un sindaco con la quale si vieti l'uso in pubblico del burqa può essere legittimamente annullata dal Prefetto. Questo, però, non esclude che la donna che circoli in burqa possa essere soggetta a pagare una multa. Un agente delle forze dell'ordine può richiedere allo straniero, maschio o femmina, di farsi riconoscere, se ha motivi di ordine pubblico per farlo e non agisce per pura persecuzione. In ogni caso, sarà il giudice a decidere sulla legittimità o meno dell'azione dell'agente, in caso di ricorso (che può essere depositato direttamente in tribunale).

**NO** La Direttiva dell'Unione europea 9.9, 2003, pubblicata il 3.1.2003 sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, prevede che **in caso di poligamia** il diritto al ricongiungimento viene riconosciuto solo ad una moglie e ai discendenti da questa. La legge italiana è già allineata di fatto a questa Direttiva.

**SI** In Italia un minore non cittadino ma con permesso regolare può chiedere ed ottenere, avendone tutti gli altri requisiti, il patentino per la guida del ciclomotore, esibendo il permesso di soggiorno e la carta di identità del comune italiano di residenza.

